

Legge sul Tribunale penale federale (LTPF)

del 4 ottobre 2002 (Stato 14 ottobre 2003)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 191a della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001²,
decreta:

Capitolo 1: Statuto e organizzazione

Sezione 1: Statuto

Art. 1 Principio

¹ Il Tribunale penale federale è il tribunale penale ordinario della Confederazione.

² In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, giudica quale autorità di grado precedente.

³ È dotato di 15–35 posti di giudice.

⁴ L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.

⁵ Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.

Art. 2 Indipendenza

Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale penale federale è indipendente e sottostà al solo diritto.

Art. 3 Alta vigilanza

¹ L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Tribunale penale federale.

² Essa decide ogni anno sull'approvazione del progetto di preventivo, del consuntivo e del rapporto di gestione del Tribunale penale federale.

RU 2003 2133

¹ RS 101

² FF 2001 3764

Art. 4 Sede

¹ La sede del Tribunale penale federale è Bellinzona.³

² Se risulta opportuno date le circostanze, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.

Sezione 2: Giudici**Art. 5** Elezione

¹ L'Assemblea federale elegge i giudici.

² È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 6 Incompatibilità

¹ I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.

² Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione di giudice, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità né esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.

³ Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.

⁴ I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

Art. 7 Altre attività

I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale penale federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.

Art. 8 Incompatibilità personale

I parenti e gli affini in linea retta e, fino al quarto grado compreso, in linea collaterale, i coniugi, i coniugi di fratelli e sorelle e le persone che convivono stabilmente non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale.

³ Nuovo testo giusta l'art. 3 dell'O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2132). Vedi anche art. 1 cpv. 2 della LF del 21 giu. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.72).

Art. 9 Durata della carica

¹ I giudici stanno in carica sei anni.

² I giudici che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

³ I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 10 Destituzione

L'Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:

- a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 11 Giuramento

¹ Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

² Prestano giuramento dinanzi alla Corte plenaria.

³ Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 11a⁴ Immunità

¹ Contro un giudice non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l'autorizzazione della Corte plenaria.

² Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto.

³ Il giudice che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.

⁴ L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in funzione.

⁵ Se il consenso a procedere penalmente contro un giudice è negato, l'autorità incaricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.

⁴ Introdotta dal n. II 4 lett. c dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

Art. 12 Grado di occupazione e statuto giuridico

¹ I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

² Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.

³ L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione**Art. 13** Principio

Il Tribunale penale federale determina la sua organizzazione e amministrazione.

Art. 14 Presidenza

¹ L'Assemblea federale elegge per due anni il presidente e il vicepresidente del Tribunale scegliendoli tra i suoi giudici.

² Il presidente presiede la Corte plenaria ed è membro della direzione del Tribunale. Rappresenta il Tribunale verso l'esterno.

³ In caso di impedimento, è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.

Art. 15 Corte plenaria

¹ Alla Corte plenaria competono segnatamente:

- a. le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
- b. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
- c. le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica;
- d. l'adozione del rapporto di gestione;
- e. la nomina, per sei anni e tenendo conto delle lingue ufficiali, dei giudici istruttori federali e dei loro supplenti; in caso di necessità, essa nomina giudici istruttori straordinari.

² La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

³ I giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale hanno un voto.

Art. 16 Direzione del Tribunale

¹ La Corte plenaria nomina i membri della direzione del Tribunale scegliendoli tra i giudici.

² La direzione è responsabile dell'amministrazione del Tribunale.

Art. 17 Corti

¹ La Corte plenaria costituisce per due anni una o più corti penali e una o più corti dei reclami penali. Ne rende pubblica la composizione.

² Per costituire le corti, tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.

³ Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua. Il giudice che ha prestato il proprio concorso in quanto membro della Corte dei reclami penali non può, nella stessa causa, fungere da membro della Corte penale.

Art. 18 Presidenza delle corti

¹ La Corte plenaria nomina i presidenti delle corti per due anni.

² In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.

Art. 19 Votazione

¹ Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la direzione del Tribunale e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

² In caso di parità di voti, se si tratta di decisioni, decide il voto del presidente; se si tratta di nomine, decide la sorte.

Art. 20 Ripartizione delle cause

Il Tribunale penale federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.

Art. 21 Modifica della giurisprudenza e precedenti

¹ Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.

² Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte interessata, qualora lo ritenesse opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.

³ Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattito ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.

Art. 22 Cancellieri

¹ Il Tribunale penale federale nomina i cancellieri.

² I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

³ Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.

⁴ Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

Art. 23 Amministrazione

¹ Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.

² Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

³ Tiene una contabilità propria.

Art. 24 Segretariato generale

¹ Il Tribunale penale federale nomina il segretario generale e il suo sostituto.

² Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e degli organi amministrativi.

Art. 25 Informazione

Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. Ogni corte decide quali delle proprie sentenze debbano essere oggetto di pubblicazione ufficiale.

Capitolo 2: Competenze e procedura

Sezione 1: Corte penale

Art. 26 Competenza

La Corte penale giudica:

- a. le cause penali sottoposte alla giurisdizione federale in virtù degli articoli 340 e 340^{bis} del Codice penale⁵, sempreché il procuratore generale della Confederazione non ne abbia deferito l'istruzione e il giudizio alle autorità cantonali;

⁵ RS 311.0

- b. le cause penali amministrative che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo;
- c. le domande di riabilitazione inerenti a sentenze pronunciate da una giurisdizione della Confederazione.

Art. 27 Composizione

¹ Le cause che rientrano nella competenza della Corte penale sono giudicate:

- a. dal presidente o da un giudice da questi designato, qualora la sanzione prevedibile sia la multa, l'arresto, la detenzione per un anno al massimo o una misura non privativa della libertà;
- b. da tre giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la detenzione o la reclusione superiori a un anno, ma al massimo fino a dieci anni, o una misura privativa della libertà ai sensi degli articoli 43, 44 e 100^{bis} del Codice penale⁷;
- c. da cinque giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la reclusione per più di dieci anni o una misura privativa della libertà ai sensi dell'articolo 42 del Codice penale.

² Se nella sua prima composizione, la Corte penale accerta che sarà pronunciata una sanzione che va oltre la sua competenza, il numero dei giudici è aumentato di conseguenza.

³ Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, l'accusato può domandare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'atto d'accusa, che la Corte giudichi nella composizione di tre giudici.

⁴ La Corte penale giudica le domande di riabilitazione nella composizione di tre giudici.

Sezione 2: Corte dei reclami penali

Art. 28 Competenza

¹ La Corte dei reclami penali giudica:

- a. i reclami contro atti o omissioni del procuratore generale della Confederazione o del giudice istruttore federale nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale (art. 26 lett. a);
- b. le misure coercitive e i relativi atti, in quanto la legge federale del 15 giugno 1934⁸ sulla procedura penale o un'altra legge federale lo preveda;
- c. le domande di ricasazione contestate concernenti il procuratore generale della Confederazione, i giudici istruttori federali e i loro cancellieri;

⁶ RS 313.0

⁷ RS 311.0

⁸ RS 312.0

- d. i reclami che le sono sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974⁹ sul diritto penale amministrativo;
- e. i reclami contro gli ordini di arresto in vista d'extradizione e contro le altre decisioni pronunciate in virtù dell'articolo 47 della legge federale del 20 marzo 1981¹⁰ sull'assistenza internazionale in materia penale;
- f. i ricorsi contro gli ordini di arresto in vista di consegna e contro le decisioni dell'Ufficio centrale in merito alle domande di scarcerazione di cui agli articoli 19 e 20 della legge federale del 22 giugno 2001¹¹ sulla cooperazione con la Corte penale internazionale;
- g. le contestazioni concernenti la competenza e l'assistenza nazionale in materia penale, in quanto una legge federale lo preveda;
- h. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro del suo personale.

² Essa esercita la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull'istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale.

Art. 29 Composizione

La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la legge attribuisca tale competenza al presidente.

Sezione 3: Procedura

Art. 30 Principio

La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dalla legge federale del 15 giugno 1934¹² sulla procedura penale; sono fatti salvi i casi previsti negli articoli 26 lettera b e 28 capoverso 1 lettera d, cui è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974¹³ sul diritto penale amministrativo.

Art. 31 Revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali

¹ Gli articoli 136–145 della legge federale del 16 dicembre 1943¹⁴ sull'organizzazione giudiziaria si applicano per analogia alla revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali.

² Non sono proponibili come motivi di revisione i motivi che l'istante avrebbe potuto invocare con ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali.

⁹ RS 313.0
¹⁰ RS 351.1
¹¹ RS 351.6
¹² RS 312.0
¹³ RS 313.0
¹⁴ RS 173.110

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 32 Modifica del diritto vigente

¹ La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

² L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

Art. 33 Disposizioni transitorie

¹ All'entrata in vigore della presente legge, il Tribunale penale federale riprende le cause pendenti dinanzi alla Corte penale federale e alla Camera d'accusa del Tribunale federale.

² Il nuovo diritto è applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

³ Fino all'entrata in vigore della revisione totale della legge federale del 16 dicembre 1943¹⁵ sull'organizzazione giudiziaria, le decisioni del Tribunale penale federale sono impugnabili come segue:

- a. le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive, mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli articoli 214–216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934¹⁶ sulla procedura penale, applicabili per analogia;
- b. le decisioni della Corte penale, mediante ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. La procedura è retta dagli articoli 268–278^{bis} della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale; l'articolo 269 capoverso 2 non è tuttavia applicabile. Il procuratore generale della Confederazione è legittimato a ricorrere.

Art. 34 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:¹⁷

Gli art. 1 – 14, 15 cpv. 1 let. a – d cpv. 2 e 3, 16 – 20,

22 – 24, 32 e 34, come pure il n. 2 – 6 dell'annesso

Tutte le altre disposizioni

1° ago. 2003

1° apr. 2004

¹⁵ RS 173.110

¹⁶ RS 312.0

¹⁷ Art. 1 dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2131).

Allegato
(art. 32 cpv. 1)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997¹⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 13 cpv. 4

...

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁹ sull'archiviazione

Art. 1 cpv. 1 lett. d

...

Art. 4 cpv. 4

...

3. Legge del 26 marzo 1934²⁰ sulle garanzie

Art. 4 cpv. 2

...

Art. 5

...

Art. 6 cpv. 2

...

¹⁸ RS 120. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

¹⁹ RS 152.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

²⁰ [CS I 148, RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I 414. RU 2003 3543 all. n. I 1]

Art. 8

...

4. Legge del 14 marzo 1958²¹ sulla responsabilità

Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c

...

Art. 14 cpv. 5 e 6

...

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 5^{bis}

...

5^{bis} Abrogato

5. Legge del 24 marzo 2000²² sul personale federale

Art. 2 cpv. 1 lett. f

...

Art. 3 cpv. 3

...

6. Legge federale del 23 giugno 2000²³ sulla Cassa pensioni della Confederazione

Art. 1 cpv. 1 lett. e

...

²¹ RS 170.32. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

²² RS 172.220.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

²³ RS 172.222.0. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

7. Legge federale del 16 dicembre 1943²⁴ sull'organizzazione giudiziaria

Art. 12 cpv. 1 lett. d, f, g nonché cpv. 2

...

Art. 13 cpv. 4

Abrogato

Art. 22 cpv. 1 frase introduttiva

...

Art. 23 frase introduttiva

...

Art. 26 cpv. 1

...

Art. 27

Abrogato

8. Codice penale²⁵

Art. 340 n. 3

...

Art. 351

...

Art. 357

...

²⁴ RS 173.110. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

²⁵ RS 311.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

Art. 372 n. 1 terzo comma

...

Art. 381 cpv. 2

...

Art. 394 lett. a

...

9. Legge federale del 15 giugno 1934²⁶ sulla procedura penale

Sostituzione di termini

...

Art. 1 cpv. 1 n. 1 e 3–6

...

1. ...
3. *abrogato*
4. *abrogato*
5. ...
6. *abrogato*

Art. 2

Abrogato

Art. 7–11

Abrogati

Art. 12

...

Cifra III (art. 13)

Abrogata

²⁶ RS 312.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

Art. 18 cpv. 3 secondo periodo

Abrogato

Art. 18^{bis}

...

Art. 27 cpv. 6

...

Art. 38 cpv. 1

...

Titolo prima dell'art. 99

...

Art. 99

...

Art. 102 cpv. 2

...

Art. 106 cpv. 1^{bis}

...

Titolo prima dell'art. 120

...

Art. 120

...

Art. 120^{bis}

...

Art. 121 secondo periodo

...

Art. 122 cpv. 3

...

Titolo prima dell'art. 125

Abrogato

Art. 126

...

Art. 127

...

Art. 128–134

Abrogati

Art. 135

Abrogato

Art. 136

...

Art. 162

Abrogato

Art. 169 cpv. 2

...

Art. 181

...

Art. 212 cpv. 1

...

Art. 213

...

Art. 216

...

Art. 219 cpv. 1 e 2

...

Cifra II (art. 220–228)

Abrogata

Art. 229 frase introduttiva e n. 4

...

Art. 232 cpv. 1 e 3

...

Art. 233

...

Art. 234

...

Art. 236

...

Art. 239 cpv. 1

...

Art. 244

Abrogato

Art. 264

Abrogato

Cifra III^{bis} (art. 265^{bis}–265^{quinquies})

Abrogata

Titolo prima dell'art. 279

...

Art. 279

...

10. Legge federale del 22 marzo 1974²⁷ sul diritto penale amministrativo

Sostituzione di termini

...

Art. 41 cpv. 2

...

Art. 43 cpv. 2

...

Art. 83 cpv. 2

Abrogato

Art. 93 cpv. 2

...

11. Codice penale militare del 13 giugno 1927²⁸

Art. 223 cpv. 1 e 2

...

Art. 232b lett. b

...

²⁷ RS 313.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.
²⁸ RS 321.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

12. Procedura penale militare del 23 marzo 1979²⁹

Art. 21

...

Art. 136 cpv. 2

...

13. Legge federale del 20 marzo 1981³⁰ sull'assistenza internazionale in materia penale

Art. 48 cpv. 2

...

14. Legge federale del 22 giugno 2001³¹ sulla cooperazione con la Corte penale internazionale

Art. 19 cpv. 4 primo periodo

...

Art. 20 cpv. 2 quarto periodo

...

15. Decreto federale del 21 dicembre 1995³² concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario

Art. 12 cpv. 2

...

²⁹ RS 322.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

³⁰ RS 351.1. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

³¹ RS 351.6. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

³² RS 351.20. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

16. Legge federale del 7 ottobre 1994³³ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 4 cpv. 2

...

17. Legge federale del 23 settembre 1953³⁴ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Art. 15 cpv. 1

...

18. Legge federale del 6 ottobre 2000³⁵ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7 cpv. 1 lett. a

...

19. Legge del 22 marzo 1991³⁶ sulla radioprotezione

Art. 46 cpv. 1

...

20. Legge federale dell'8 giugno 1923³⁷ concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

Art. 51

...

³³ RS 360. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

³⁴ RS 747.30. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

³⁵ RS 780.1. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

³⁶ RS 814.50. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

³⁷ RS 935.51. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.

21. Legge del 4 febbraio 1919³⁸ sulle cauzioni

Art. 20 cpv. 1

...

³⁸ RS 961.02. La modificazione qui appresso è stata inserita nella legge menzionata.